

Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – agente e procuratore sportivo – sono assoggettati - solo nel periodo temporale in cui l'attività è svolta

Descrizione

In linea generale è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche gli agenti dei calciatori sono assoggettati alla responsabilità disciplinare prevista dall'ordinamento sportivo, in quanto, pur non essendo tesserati, svolgono, all'evidenza, un'attività di assoluto rilievo per il sistema. Tale rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere dagli agenti sussiste solo nel periodo temporale in cui l'attività è svolta, in connessione con la persistente iscrizione negli albi.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 77/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

Lipari

Riferimenti normativi

art. 2 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DISPOSITIVO N. 077 CFA del 19 febbraio 2021 (U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l./LNPB)